



Autovelox: motivi per opporsi

Autore : Redazione

Data: 10/08/2017

Multe per eccesso di velocità: le nuove regole su cartelli, taratura, omologazione e controllo della funzionalità che i poliziotti sono costretti a osservare.

Nuove norme in materia di **multe con autovelox**: o meglio, si tratta sempre delle stesse, ma finalmente formulate in modo omogeneo e unitario. Con la [direttiva Minniti](#) e la circolare di tre giorni fa **[1]**, il Ministero dell'Interno ha finalmente riportato, in un unico testo, tutte le regole sull'**autovelox**; si vuole, in questo modo, che gli agenti accertatori si adeguino scrupolosamente alle direttive imposte dalla legge e dalla



giurisprudenza della Cassazione, anche per evitare facili ricorsi degli automobilisti. In questo modo, però, i due provvedimenti finiscono per essere anche un vademecum di **motivi per opporsi all'autovelox**, contenendo appunto le misure minime e necessarie per la validità delle multe a seguito di controllo elettronico della velocità. Cerchiamo quindi di capire in che modo muoversi nel caso in cui si dovesse ricevere una contravvenzione per eccesso di velocità misurata con modalità elettroniche automatiche o manuali.

Cartelli stradali di avviso di controllo elettronico della velocità

Il cartello stradale che contiene l'avviso «Controllo elettronico della velocità» deve essere così posizionato:

- **distanza minima dall'autovelox:** non esiste una distanza minima secondo la Cassazione; l'importante è che il cartello sia collocato con «adeguato anticipo» in modo da evitare brusche frenate e rischi che da ciò potrebbero derivare per la circolazione. La direttiva Minniti, nel ribadire questo concetto, fissa però dei termini: a) autostrade e strade extraurbane principali: m. 250; b) strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): m. 150; c) altre strade: 80.
- **Distanza massima dall'autovelox:** rispetto al cartello che preavvisa l'automobilista circa la possibilità di controllo elettronico della velocità, il cartello non deve essere a più di 4 km. Se l'autovelox è successivo a questa distanza la multa è nulla. Quindi, almeno ogni 4 km l'avviso deve essere ripetuto.

Ulteriori segnali oltre al cartello

Quando i controlli di velocità sono fatti con postazioni mobili (i treppiedi che vengono installati e disinstallati all'occorrenza) e tali controlli non sono frequenti e programmati, gli agenti della polizia devono ogni volta poggiare a terra cartelli di preavviso, per poi toglierli appena finito il servizio. Ciò vale anche se ci sono già segnali fissi che preavvisano della possibilità di controlli e, quindi, in aggiunta a questi.

Questo significa che la segnaletica fissa può essere utilizzata solo se si prevedono controlli sistematici, nell'ambito di una programmazione coordinata dalle prefetture per evitare buchi e sovrapposizioni. Quando invece si tratta di servizi sporadici, vanno



usati segnali temporanei rimovibili subito dopo. È quindi nulla la multa con autovelox in caso di controlli saltuari solo sfruttando segnaletica permanente.

In caso di controllo elettronico effettuato su entrambi i sensi di marcia, infine, la segnaletica di avvertimento dovrà essere ancora più chiara ed informare gli utenti in entrambi i sensi di marcia, conclude la circolare.

Visibilità della postazione di controllo

Oltre ad essere preventivamente segnalata, la postazione dell'autovelox deve essere ben visibile e non nascosta (ad esempio dietro una siepe o da un'auto civetta). Non è obbligatorio che l'auto della polizia sia ben in vista: basta che accanto all'apparecchio ci siano agenti in divisa.

Ciò implica che:

- per gli **autovelox fissi** (ad esempio quelli contenuti nei box) senza bisogno della presenza della polizia è necessaria la collocazione su di essi, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia o una breve iscrizione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile con uno specifico simbolo;
- per gli **autovelox con postazioni mobili** (quelli cioè sul cavalletto che vengono montate e smontate all'occorrenza) è necessario che vi sia la presenza del poliziotto in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all'impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo.

Obbligo di taratura

È nulla la multa per eccesso di velocità se manca il **certificato di omologazione** iniziale (quello che viene rilasciato all'atto del collaudo dello strumento ed eseguito *una tantum*) nonché quello di **taratura** dell'autovelox, taratura che deve essere eseguita almeno una volta all'anno.



Controllo della funzionalità dell'autovelox

Inoltre è necessario anche il verbale periodico di **verifica della perfetta funzionalità** dell'autovelox da effettuare prima dell'inizio delle operazioni di rilevamento della velocità mediante polizia (e, quindi, non in via automatica). In pratica, ogni volta che la polizia riceve in uso un autovelox (nuovo o appena sottoposto a taratura annuale), deve verificarne la funzionalità utilizzandolo su strada senza comminare multe per provare se è in grado di attribuire a tutti i veicoli in transito una velocità e se tale velocità appare attendibile. Svolgimento ed esiti di questo test vanno riportati in un verbale. Questi test devono essere ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli operanti in modalità media.

Di questa attività è opportuno dar conto anche in ciascun verbale d'infrazione, citando il fatto che la documentazione del test si trova negli atti dell'ufficio precedente.

Tutti questi obblighi, in quanto recepiti in un Dm, sono vincolanti per tutte le forze dell'ordine: chi li disattende è responsabile di abuso d'ufficio e le multe possono essere annullate a chi presenta il ricorso.

Vecchi segnali

I segnali permanenti installati in tutte le strade senza un effettivo controllo della velocità sono fuorilegge e devono essere rimossi. Per cui la multa con **autovelox** è nulla se fatta sulla base di questi avvisi vecchi.

Fonti normative

Maggiori chiarimenti si possono reperire leggendo:

- [direttiva Minniti](#)
- [decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno](#)

Note:

[1] Min. Interno circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3 indicante «verifiche iniziali e



periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale».

Autore immagine: 123rf com